



# COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



## ORDINANZA SINDACALE

**N. 04 del 27/01/2022**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA TANA DEGLI ORSETTI DI PALENA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA**

### IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 convertito con Legge del 16 settembre 2021 n. 126, il Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221 con le quali e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (*in G.U. 23/05/2020, n. 132*);
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (*GU Serie Generale n. 177 del 15/07/2020*);
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (*GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43*);
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 (*in G.U. 12/03/2021, n. 61*);
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena», convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (*in G.U. 12/05/2021, n. 112*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia

- di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (*GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021*);
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali». (*GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021*);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria». (*GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021*).
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (*GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022*);

**PREMESSO:**

- che è a seguito di contatti per le vie brevi con la ASL Lanciano Vasto Chieti, la dirigente scolastica e la pediatra di riferimento, è stata confermata la positività al virus SARS-COV-2 di due bambine frequentanti la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti di Palena;

**CONSIDERATO:**

- che, pur essendo state attuate dal Comune e dall'Istituzione scolastica tutte le misure previste dai protocolli per la prevenzione dal contagio da virus SARS-COV-2, possono verificarsi occasioni di contatto a rischio di contagio fra i bambini frequentanti la struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti negli ambienti didattici durante le attività condivise e durante lo svolgimento del servizio di trasporto, anche a causa della difficile prevedibilità dei comportamenti dei bambini;
- che la frequentazione dei nuclei familiari e delle persone a potenziale contatto potrebbe estendere facilmente il contagio fra i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti;
- che si rende necessario pertanto svolgere con urgenza una sanificazione straordinaria della struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti.

RITENUTO pertanto necessaria la chiusura della struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti di Palena per permettere le operazioni necessarie all'attività di sanificazione straordinaria.

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso, al fine di permettere le operazioni necessarie all'attività di sanificazione straordinaria della struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti di Palena;  
Richiamata la precedente ordinanza n. 3 del 26/01/2022 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività in presenza nella struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti di Palena per permettere le operazioni necessarie all'attività di sanificazione straordinaria;  
Considerato che le operazioni di sanificazioni risultano ancora in corso e si protrarranno anche per venerdì 28/01/2022;

### **ORDINA**

venerdì 28 gennaio 2022 sono sospese le attività in presenza nella struttura ospitante la scuola dell'infanzia e la tana degli orsetti di Palena per permettere il completamento delle operazioni necessarie all'attività di sanificazione straordinaria.

### **DISPONE**

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Lettopalena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- All'ATI delle cooperative Coopersangro Servizi e Blue Line che gestiscono il servizio di refezione scolastica.

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza municipale, 27.01.2022



Il SINDACO  
Claudio D'EMILIO

100